

« Il Consiglio risiede presso l'ufficio del Regio provveditore agli studi.

« Le cariche sono gratuite; però, qualora l'Istituto nazionale incarichi i membri del Comitato di vigilanza di accertamenti e di ispezioni determinate, può corrispondere loro il rimborso delle spese di viaggio in seconda classe ed una indennità giornaliera non maggiore di lire dieci ».

(È approvato).

Art. 15.

« I Comitati di vigilanza adempiono ai loro fini:

a) col raccogliere fondi a beneficio degli orfani dei maestri elementari;

b) col fornire le necessarie informazioni al Consiglio direttivo dell'Istituto sugli aspiranti ai posti ed alle borse di studio, nonchè su coloro che ne godono;

c) coll'assistere gli orfani residenti nella provincia e con il vigilare sulla loro istruzione ed educazione ».

(È approvato).

Art. 16.

« Il ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio di Stato, ha facoltà di sciogliere con decreto Reale il Consiglio direttivo dell'Istituto nazionale, qualora, dopo esservi stato invitato, non si conformi alle norme della presente legge e del relativo Regolamento, ovvero pregiudichi gli interessi dell'Ente.

« In tal caso l'amministrazione è affidata ad un Regio commissario, le cui indennità restano a carico del bilancio dell'Istituto.

« Entro sei mesi dalla data del decreto di scioglimento del Consiglio direttivo, deve essere costituito il nuovo Consiglio ».

(È approvato).

Art. 17.

« I Convitti « Principe di Napoli » in Assisi e « Regina Margherita » in Anagni, eretti in enti morali con regi decreti 18 febbraio 1875, n. 2388 e 31 ottobre 1888, numero 3141, cessano di far parte dell'Istituto nazionale ».

(È approvato).

Art. 18.

« Sono abrogate le disposizioni della legge 5 luglio 1908, n. 391, fatta eccezione degli articoli 10, 11, 12, della legge medesima ».

(È approvato).

Art. 19.

« La somma costituita dalle due giornate di stipendio rilasciate dai maestri elementari e dai direttori didattici negli anni 1906 e 1907, verrà ripartita in eguale misura nei sei esercizi successivi alla promulgazione dalla presente legge, e destinata a posti e borse di studio ».

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Seguito della discussione sul disegno di legge:  
Provvedimenti per combattere l'alcoolismo.**

(PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: « Provvedimenti per combattere l'alcoolismo ».

Essendo stata respinta la proposta sospensiva dell'onorevole Turati, dichiaro aperta la discussione generale ed ha facoltà di parlare l'onorevole Valenzani.

VALENZANI. Vi rinunzio. (Bravo!)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vincenzo Bianchi.

BIANCHI VINCENZO. Sebbene il disegno di legge non soddisfi alle esigenze di coloro che, a ragione, ritengono l'alcool fonte di innumerevoli malanni al genere umano, pure esso che ha il merito di essere il primo provvedimento legislativo che tenda a richiamare la pubblica opinione sulla necessità di assicurare un migliore e più sicuro avvenire alle future generazioni, nonchè a plasmare la coscienza industriale vinicola del nostro paese su quanto la legislazione profilattica antialcoolista andrà mano a mano preparando.

Per lo passato noi ci preoccupammo essenzialmente delle malattie contagiose in fatto di salute pubblica, ed i confortanti risultati delle ultime epidemie ci dettero agio di constatare i grandi passi fatti su questa via. Ma oggi la profilassi non è più individuale, ma sociale. Non è soltanto la vita dell'individuo quella che ci preoccupa, ma l'avvenire della nostra razza. D'altra parte, mentre le malattie contagiose lasciano tal quale l'individuo o l'ammazzano, l'alcool lo diminuisce e lo trasforma ed il danno che produce si trasmette in eredità alla figliuolanza.

Per quanto antico si possa ritenere l'uso dell'alcool, le cifre corrispondenti al suo consumo sono andate sempre crescendo, specie in questi ultimi tempi. Così il Denis